

STATUTO dell'Associazione "A.G.T.C."

Art. 1 - L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e dell'art. 5 e seguenti del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione è denominata:

"Associazione Giustizia & Tutela del Cittadino".

L'Associazione si attiene alle seguenti clausole previste dall'art. 5 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460:

a) divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle OniUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

b) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue solo ed esclusivamente fini di solidarietà sociale, vale a dire in favore di persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. L'eliminazione delle barriere sociali e culturali nella società civile, tutelando i diritti di tutti i cittadini del mondo anche attraverso opere di beneficenza e assistenza sociale, economica e legale.

L'Associazione ha come finalità lo studio di analisi delle normative vigenti circa i rapporti commerciali e socio-economici tra cittadini e tra questi e le Istituzioni e gli Enti Istituzionali.

Particolare riguardo hanno i rapporti bancari in tutte le manifestazioni: tra cittadini e banca o istituto di credito; tra banca e banca; banca d'Italia e lo Stato, in ogni aspetto e concretizzazione. Inoltre si prefigge lo studio approfondito della normativa vigente e la ricerca di soluzioni che in armonia con la costituzione italiana possono ridare dignità socio-economica ai cittadini

sottoposti alla pressione bancaria; si prefigge inoltre lo studio dell'attuale sistema bancario e delle normative inerenti al fine di verificare la effettiva fedeltà ai principi costituzionali e denunciarne alle autorità competenti eventuali contraddizioni o deviazioni.

Si costituisce quale organizzazione di volontariato ai sensi di legge e potrà avvalersi di qualsiasi organizzazione e/o forma di associazione e/o Ente che pratici volontariato, ivi compreso quello fornito singolarmente dagli associati e/o dalle organizzazioni e/o di terzi in genere. L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica previsto dalla vigente normativa.

L'Associazione potrà accedere a tutti i fondi e/o aiuti previsti in materia sia dall'Unione Europea sia da quella internazionale in genere. L'Associazione, compatibilmente con la propria natura giuridica, potrà istituire e/o comunque sottoscrivere partecipazioni in organismi di garanzia del credito appositamente previste dalla legge; potrà, altresì per soddisfare le esigenze

degli associati o di fondazioni e/o enti associativi aventi le stesse finalità, istituire, previa raccolta e sottoscrizione di soci e terzi, fondi imputabili a solidarietà, con meccanismi consentiti dalla legge.

L'Associazione può dar vita al suo interno ad apposite divisioni operative, in relazione alle branche di intervento necessarie. Il coordinamento all'interno di ogni divisione potrà essere effettuato da apposito incarico, o da un consigliere Nazionale all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo; in ambito di delegazione il coordinamento è effettuato dal Presidente di delegazione.

L'Associazione potrà stipulare protocolli d'intesa con altre organizzazioni di volontariato sia a livello Nazionale che Internazionale, e potrà avere rappresentanze in tutto il mondo.

L'Associazione si attiene inoltre a tutte le altre clausole contenute nel presente statuto.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Roma, Via Properzio n. 5.

Art. 3 - L'Associazione ha per scopo, in genere, la beneficenza e l'assistenza sociale, legale etc. a favore di tutte le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari di qualsiasi nazionalità, credo politico o religioso.

Art. 4 - La durata dell'Associazione è stabilita a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea degli associati.

Art. 5 - L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

PATRIMONIO

Art. 6 - Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi straordinari, da elargizioni di associati benemeriti o di terzi, da donazioni, eredità e legati. Le eventuali eccedenze di gestione saranno destinate alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, con espresso divieto di distribuzione, sia direttamente sia indirettamente, di utili o avanzi di gestione.

Art. 7 - Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo provvede alla redazione di un bilancio o rendiconto annuale che sottoporrà all'esame ed approvazione del collegio dei revisori e dell'assemblea degli associati.

Art. 8 - Compete al Consiglio direttivo di determinare anno per anno l'ammontare delle quote associative.

La determinazione sarà comunicata agli associati in occasione della riunione annuale per l'approvazione del rendiconto.

ASSOCIATI

Art. 9 - Tutti gli associati, il cui numero è illimitato, hanno eguali diritti e voto.

Art. 10 - La qualità di associato si acquista per deliberazione insindacabile del Consiglio direttivo su domanda dell'aspirante, il quale dovrà espressamente dichiarare di accettare le norme statuarie e regolamentari dell'Associazione.

La domanda dovrà essere altresì sottoscritta da altri due associati oppure dal Presidente e dovrà essere ratificata dall'assemblea degli associati.

Art. 11 - Gli associati si distinguono in:

giovani, tenuti al versamento della metà della quota annuale;

ordinari, tenuti unicamente al versamento della quota annuale;

sostenitori, tenuti al versamento di almeno il cinquanta per cento in più della quota annuale;

benemeriti, allorché abbiano elargito un contributo finanziario particolarmente rilevante o abbiano acquistato meriti di altra natura, da valutarsi ad insindacabile giudizio dell'Assemblea.

Il socio sostenitore perde tale qualifica allorché, si limita al versamento della quota annuale ordinaria.

Tutti gli associati hanno uniforme disciplina del rapporto associativo e delle modalità associate volte a garantire i 5 effetti vita del rapporto medesimo, con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e tutti gli associati maggiori di età, hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione medesima.

Art. 12 - Gli associati ordinari e sostenitori sono obbligati a versare i contributi annuali con le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 13 - La qualità di associato (comprovata dalla iscrizione nel "Libro degli associati" di cui in seguito) dà diritto a partecipare a tutte le attività dell'associazione e ad esprimere il voto nell'assemblea generale.

Art. 14 - La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per:

- a) dimissioni;
- b) esclusione;
- c) dimissioni: gli associati possono ritirare la propria adesione all'associazione inviando per iscritto le dimissioni entro il 10 aprile di ciascun anno.
- d) esclusione: possono essere esclusi gli associati che siano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione o che possono discreditarla.

L'esclusione è disposta dal Consiglio direttivo che dovrà comunicarla all'interessato.

Avverso l'esclusione l'associato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, far ricorso al Collegio dei Revisori e probiviri, il quale deciderà inappellabilmente senza formalità di procedura.

Art. 15 - Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso di quote o di contributi né potranno chiedere indennizzi o riparti di eventuali beni sociali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Collegio dei revisori e dei probiviri.

Gli organi elettivi di cui alle lettere b), c) e d) durano in carica tre anni e i membri sono rieleggibili. Qualunque carica è gratuita.

Art. 17 - L'assemblea è composta da tutti gli associati non morosi. Essa:

- delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- approva i conti preventivi e consuntivi;
- nomina il consiglio direttivo, fatta eccezione per il primo consiglio, nominato in sede di costituzione dell'associazione;
- nomina il collegio dei revisori e probiviri, fatta eccezione per il primo collegio, nominato, in sede di costituzione;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- nomina i componenti dei comitati tecnici consultivi e dei centri di ricerca e documentazione che possono essere costituiti per il migliore conseguimento degli scopi associativi.

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio direttivo o di tre suoi membri, mediante semplice lettera da far pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Gli associati possono partecipare all'Assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno però può essere portatore di più di sette deleghe.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati non morosi e in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati non morosi; delibera con la maggioranza dei voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea dovrà inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati non morosi, i quali dovranno indicare l'ordine del giorno delle materie da trattare.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente, e dall'associato designato dagli intervenuti.

Funge da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, l'associato designato da chi presiede.

Art. 18 - Il consiglio direttivo si compone da tre a nove membri e viene eletto dall'assemblea, che all'atto della nomina ne determina il numero.

Al Consiglio direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed in particolare:

- a) la promozione e l'attuazione dell'attività dell'associazione secondo il programma di massima da fissarsi anno per anno;
- b) la redazione di bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea;
- e) la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del segretario e del tesoriere;
- d) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- e) la determinazione annuale della quota associativa;
- f) la redazione di un regolamento interno ove, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità

L'eventuale regolamento dovrà essere redatto nell'assoluto rispetto dei principi informativi contenuti in questo statuto.

Nel caso in cui prima della scadenza del mandato vengano meno uno a più membri del Consiglio saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Qualora venga invece a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'assemblea per la rielezione dell'intero organo.

I membri che, senza giustificare il motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dalla carica.

Il consiglio è convocato dal Presidente dell'associazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione avverrà senza formalità di procedure, anche con comunicazione verbale; in questo caso, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiarerà non informato.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza del Consiglio e sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

Al segretario del consiglio competerà l'onere della redazione dei verbali del consiglio e dell'assemblea, nonché la tenuta dei libri dell'associazione e la conservazione della

documentazione non contabile.

Al tesoriere competerà la tenuta della contabilità dell'associazione, la riscossione delle quote associative, la predisposizione dei mandati di pagamento e la conservazione di ogni documento contabile dell'associazione stessa; il tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare gli associati morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

Art. 19 - Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché la firma sociale, l'apertura, gestione e chiusura di conti correnti postali e bancari.

Il Presidente dell'Associazione può compiere quindi tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali; egli potrà altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti nei

limiti di legge, nonché avvocati e procuratori alle liti, conferendogli ogni più ampio ed opportuno potere per l'ordinaria e, limitatamente agli atti ed operazioni sotto indicati, per la straordinaria amministrazione.

Il Presidente, o il nominato procuratore potranno:

- stipulare contratti di locazione purché di durata non superiore al novennio, e risolverli;
 - addivenire a sistemazione di conti;
 - esigere qualunque somma o credito in capitali ed accessori dame quietanza, acconsentire a cancellazioni, restrizioni, postergazioni e surroghe ipotecarie;
 - conferire mandati all'incasso per i crediti della società, e revocarli;
 - trarre ed accettare cambiali, girare effetti cambiari per l'incasso e per lo sconto; ritirarne il corrispettivo; aprire ed estinguere conti correnti bancari, emettere assegni a valere sui conti correnti bancari (anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso) e su conti correnti postali; girarli e trasferirli;
 - effettuare depositi e prelievi presso qualunque Banca od Istituto di Credito; fare qualsiasi operazione presso l'Amministrazione e del debito pubblico per vincoli, svincoli e tramutamenti e presso la Cassa Depositi e Prestiti, firmare le occorrenti dichiarazioni; ritirare titoli tanto al portatore che nominativi, dandone valido scarico; esigere buoni ed interessi;
 - stare in giudizio attivamente e passivamente avanti i Conciliatori, Pretori, Tribunali e Corti, ed i Tribunali Amministrativi Regionali, nonché le Giurisdizioni speciali, nominando all'uopo procuratori ed avvocati, e revocarli;
 - promuovere qualunque atto conservativo ed esecutivo;
 - promuovere sequestri e pignoramenti; i medesimi revocare;
 - fare pratiche in via amministrativa presso le Autorità governative, regionali, provinciali, comunali e fiscali e presentare ricorsi;
 - transigere qualunque contestazione; nominare periti ed arbitri anche come amichevoli compositori, con rinuncia all'appello;
 - esigere vaglia postali o telegrafici, ritirare lettere, pieghi, pacchi raccomandati ed assicurati, tanto dalle Poste che dalle Ferrovie, dalle Compagnie di navigazione, aeree e marittime e da qualunque altra pubblica o privata impresa di spedizione e trasporto;
 - fare ogni operazione presso gli Uffici di dogana, dare ogni scarico; compiere ogni operazione valutaria necessaria per l'importazione e l'esportazione di merci e prodotti; chiedere il rilascio dei relativi benestare, effettuare depositi e svincolarli;
 - esigere buoni, chèques, assegni di qualunque Banca od Istituto di Credito e dame quietanza.
- Eguali attribuzioni competono al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Per la gestione dei mezzi finanziari saranno valide inoltre le firme del consigliere segretario e del consigliere tesoriere, anche disgiuntamente sia fra loro, sia con quella del Presidente.

Art. 20 - Il collegio dei revisori e probiviri è composto da tre membri da scegliersi tra gli associati. Il collegio nomina nel suo seno il Presidente.

Il Collegio:

- vigila sulla tenuta dei conti dell'Associazione;
- esprime all'assemblea il parere anche verbale sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio direttivo;
- decide inappellabilmente i ricorsi presentati dagli interessati avverso l'esclusione degli associati pronunciata dal Consiglio direttivo;
- dà pareri non vincolanti al Consiglio direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio.
- Nell'attività giudicante il Collegio dei revisori e dei Probiviri decide ex bono et aequo, senza alcuna formalità di procedura.

Per il funzionamento dell'organo si rinvia alla normativa dettata per il Consiglio direttivo, in quanto applicabile.

LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

Art. 21 - Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell'Associazione è il "Libro degli associati" che, numerato e vidimato da due associati, sarà diviso in tre parti in ciascuna delle quali saranno indicati i diversi tipi di associati con generalità e residenza la data delle loro iscrizioni all'Associazione, le dimissioni, le esclusioni e il passaggio da una categoria all'altra di associato.

Il consiglio direttivo potrà però istituire il "Libro dei verbali delle assemblee" e il "Libro dei verbali del Consiglio direttivo". Ove fossero istituiti, tali libri, per far prova rispetto agli associati e ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.

In mancanza di tali libri, i verbali del Consiglio direttivo e dell'Assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'adunanza e saranno conservati a cura del Segretario del Consiglio direttivo.

SCIoglimento

Art. 22 - Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'assemblea a maggioranza dei presenti, ma la convocazione dell'adunanza per questo specifico scopo dovrà essere effettuata con almeno quindici giorni liberi di preavviso mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La delibera concernente lo scioglimento per qualunque causa, provvederà anche:

- a fissare le norme per la devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- alla nomina di uno a più liquidatori fissandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 23 - Qualunque controversia insorgesse tra gli associati, tra l'Associazione e gli associati, circa l'interpretazione e l'esecuzione di questo atto ed in genere di qualunque rapporto associativo, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositi, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del

luogo ove ha sede l'Associazione.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità senza formalità di procedura, ma nel rispetto del principio del contraddittorio e con lodo non impugnabile.

RINVIO

Art. 24 - Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni riconosciute, in quanto applicabili.